

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 10-1217

Legge regionale 37/2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”. Riconoscimento di organizzazione piscatoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, all’Associazione Spinning Club Italia Asd.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che l’articolo 4 della legge regionale 37/2006 disciplina le Organizzazioni piscatorie riconosciute, prevedendo in particolare che:

- al comma 1, il riconoscimento nel territorio regionale può avvenire per quelle organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata e che tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
 - a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;
 - b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia;
- al comma 4, la Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b);
- al comma 1 bis, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
 - b) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Premesso, inoltre, che la suddetta legge regionale, all’articolo 6, prevede, tra l’altro, un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra i componenti del Comitato consultivo regionale in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019 n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2018, n. 21-6908”, con la quale è stato, tra l’altro, disciplinato il procedimento n. 196 “Riconoscimento regionale delle organizzazioni piscatorie”.

Preso atto che in data 16 gennaio 2020, prot. di ricevimento n. 938/A1709A, è pervenuta, da parte dell’Associazione Spinning Club Italia Asd con sede legale in Milano, Via Cesare Battisti 22, istanza, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di riconoscimento regionale ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii., corredata in allegato della documentazione a supporto di detta istanza.

Dato atto che:

in data 23 gennaio 2020 il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con lettera prot. 1509/A1709A ha inviato comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della l.r. 14/2014 alla stessa associazione e alle organizzazioni piscatorie già riconosciute in ambito regionale;

nel periodo compreso tra la data di avvio del procedimento e i termini previsti per la sua conclusione non si sono verificati interventi, attraverso la presentazione di memorie scritte e documenti, da parte delle suddette organizzazioni;

il medesimo Settore, a seguito dell'analisi delle caratteristiche, delle condizioni e dei titoli documentati e in capo alla suddetta Associazione, ha valutato che la stessa è in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. 37/2006 per il suo riconoscimento; in particolare, dall'istruttoria dal medesimo effettuata, emerge che:

- il suo Statuto prevede finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva;

- sull'attestato del suo riconoscimento per fini sportivi rilasciato dal CONI (stampato in data 28.07.2019) sono riportati i seguenti dati: "l'associazione senza personalità giuridica [...] affiliata a Federazione Italiana Pesca Sportiva n. 0150725 (n. affiliazione 0150725 del 25.02.2012)";

- il riconoscimento, di cui alla legge regionale 37/2006, non rientra nel contesto normativo di cui al DPR 361/2000 in materia di riconoscimento di personalità giuridica determinato dall'iscrizione al registro delle persone giuridiche.

Dato atto, ai sensi dell'art. 8, l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei tempi previsti dalla D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"*.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di riconoscere, ai sensi dell'articolo 4 (Organizzazioni piscatorie riconosciute), nonché per le finalità di cui all'articolo 6 (Comitato consultivo regionale) della legge regionale 37/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca":

l'Associazione Spinning Club Italia Asd con sede legale in Milano, Via Cesare Battisti 22;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)